

Fondi alle Pmi vittime di mancati incassi

Pagamenti, il 3/4 istanze per aiuti

DI MARCO OTTAVIANO

Dal 3 marzo è possibile compilare la domanda di finanziamento agevolato a favore delle Pmi vittime di mancati pagamenti. Le domande vere e proprie potranno essere presentate a Invitalia dal 3 aprile prossimo. A disposizione trenta milioni di euro complessivi per tre anni (2016, 2017 e 2018). Il 10% delle risorse riservate alle imprese in possesso di rating di legalità. Queste le istruzioni del ministero dello sviluppo economico con relativa modulistica per l'invio dell'istanza di agevolazione legata alla concessione di finanziamenti per Pmi vittime di mancati pagamenti. Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 dlgs n. 123/98. Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica, all'indirizzo <https://agevolazionidgiai.invitalia.it> - sezione «accoglienza Istanze - direzione generale per gli incentivi alle imprese». Ai fini della compilazione, alle Pmi richiedenti è richiesto il possesso di una casella di Pec attiva e la sua

registrazione nel registro delle imprese. Sono beneficiarie delle agevolazioni le Pmi che risultano in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrice imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, dei delitti di cui agli artt. 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). In particolare, si considerano in potenziale crisi di liquidità le Pmi che presentano un rapporto non inferiore al venti per cento tra l'ammontare dei crediti non incassati nei confronti delle imprese debitrice imputate e il totale dei «Crediti verso clienti» di cui alla lettera C) II - 1) dell'articolo 2424 del codice civile. L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a 500.000 euro e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall'impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrice alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell'impresa beneficiaria.